



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

U-AZ/14

Circ. n. 391/XVIII Sess.

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
20/06/2014 U-rsp/3807/2014

Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri
Loro Sedi



Oggetto: Competenze professionali in materia urbanistica – avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di responsabile del Servizio urbanistica e ambiente di un Comune – profilo professionale di Architetto – esclusione degli Ingegneri – ricorso dell’Ordine degli Ingegneri - **sentenza TAR Molise 17 aprile 2014 n.267** – illegittimità dell’esclusione e annullamento dei provvedimenti impugnati - considerazioni

Con la presente si trasmette in allegato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) 17 aprile 2014 n.267 che – ancora una volta – ha ribadito la **piena competenza professionale degli Ingegneri in materia urbanistica**, disponendo l’annullamento e/o la disapplicazione delle delibere del Comune di Larino (CB) che prevedevano la partecipazione dei soli Architetti alla selezione pubblica per l’incarico di responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente.

Era accaduto che l’avviso di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente del Comune e per la stipula del contratto per un posto di istruttore direttivo tecnico Cat. D1 prevedesse, quale requisito di ammissione, unicamente il profilo professionale di Architetto.

A seguito del ricorso promosso dall'Ordine degli Ingegneri di Como - che aveva denunciato, tra l'altro, la violazione e falsa applicazione degli articoli 51 e 52 del RD n.2537/1925 - il giudice amministrativo ha dichiarato fondate le doglianze degli Ingegneri.

In primo luogo viene **confermata la legittimazione degli Ordini degli Ingegneri a intervenire a tutela dei propri iscritti** in un caso come quello in esame (“Non vi è dubbio che l'Ordine degli Ingegneri abbia legittimazione e interesse a impugnare atti che precludano l'accesso a carriere pubbliche di professionisti iscritti all'albo tenuto dall'Ordine medesimo”).

Una volta ammesso l'intervento degli organismi rappresentativi per difendere in sede giurisdizionale gli interessi della Categoria di riferimento, il TAR accoglie pienamente le censure che vertono sulla disposta esclusione - da parte della delibera di giunta comunale - della figura dell'Ingegnere dalla direzione dell'Ufficio “Urbanistica e Ambiente”.

Per far questo il giudice amministrativo di primo grado compie una interessante analisi delle competenze professionali di Ingegneri ed Architetti, osservando che *“la vigente normativa in materia di professioni tecniche non consente di discriminare la professione di ingegnere da quella di architetto, nel senso di precludere al primo l'accesso a carriere pubbliche consentite al secondo, allorché le competenze richieste siano quelle che formano oggetto della professione di Ingegnere”*.

Questo in base alle disposizioni degli articoli 51 e 52 del RD 23 ottobre 1925 n.2537 e degli articoli 45 e 46 del DPR n.328/2001.

Ovviamente, ciò non vuol dire che non sia ancora sussistente la ripartizione di competenze professionali tra Ingegneri ed Architetti quale sancita dagli articoli 51 e 52 del RD n.2537/1925. Tanto è vero che sono tutt'ora ammissibili riserve di una speciale sfera di competenza in capo all'una o all'altra Categoria (*“ad esempio, sono **di competenza esclusiva dell'Ingegnere** il progetto, la condotta e la stima per*

estrarre e utilizzare materiali da costruzione : art.51 RD n.2537/1925”).

Ma la riserva operata dal Comune a favore degli Architetti nel caso di specie appare arbitraria, dato che, secondo il Collegio, **“la pianificazione urbanistica e l’ingegneria civile e ambientale – a tenore degli artt. 45 e 46 del DPR n.328/2001 – rientrano appieno nelle attività professionali dell’Ingegnere”**, con il che i provvedimenti impugnati devono essere annullati e/o disapplicati, *“nella parte in cui non consentono l’accesso al concorso pubblico comunale dei laureati in Ingegneria”*.


La sentenza del TAR del Molise è dunque molto importante perché si fa carico di ricavare – e affermare espressamente, risolvendo ogni eventuale dubbio in proposito – dal disposto dei “nuovi” articoli 45 e 46 del DPR 5 giugno 2001 n.328 una completa competenza degli Ingegneri in materia urbanistica, riempiendo di contenuti e di significato le espressioni necessariamente sintetiche ed onnicomprensive utilizzate dalla legge.

Ne risulta confermata la legittimazione dell’Ingegnere riguardo l’urbanistica e la pianificazione territoriale.


Si trasmette quindi il positivo pronunciamento del TAR Molise n.267/2014, affinché possa essere utilizzato dagli iscritti che si rapportano con le Pubbliche Amministrazioni, a sostegno e rivendicazione delle proprie competenze professionali nelle materie urbanistiche.

Distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegatta)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



ALLEGATO:

- Sentenza TAR Molise, 17 aprile 2014 n.267.

17 aprile 2014 n° 267

N. 00267/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00348/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 348 del 2013, proposto dall'Ordine degli ingegneri della provincia di Campobasso, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Concetta Fimiani, con elezione di domicilio in Campobasso, via Scatolone n. 13,

contro

Comune di Larino (Cb), in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Colalillo, con domicilio eletto in Campobasso, corso Umberto I, n. 43,

nei confronti di

Mancinelli arch. Paolo, controinteressato, non costituitosi,

per l'annullamento

dei seguenti atti: 1) la determinazione dirigenziale del Comune di Larino – Servizio affari generali datata 20.8.2013 n. 942 r.g. e n. 275

r.s., nella parte in cui approva l'allegato avviso pubblico di selezione per il conferimento, ai sensi dell'art. 110 comma primo D.Lgs. n. 267/2000, dell'incarico di responsabile del Servizio urbanistica e ambiente del Comune, pubblicato sul sito internet comunale dal 20.8.2013 al 4.9.2013; 2)l'avviso di pubblica selezione per la stipula di un contratto a t. d. per un posto di istruttore direttivo tecnico Cat. D1, pubblicato sul sito internet del Comune dal 20.8.2013 al 4.9.2013; 3)la determinazione dirigenziale del Servizio affari generali datata 26.9.2013 n. 1007 r.g. e 303 r.s., con la quale è stato ammesso alla selezione l'arch. Paolo Mancinelli; 4)ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e conseguente, compresa la delibera di G.C. n. 284 del 5.10.2000 e s.m.i., nella parte in cui prevede una figura apicale del Servizio urbanistica e ambiente con profilo professionale di architetto; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto per il conferimento dell'incarico di cui all'impugnato avviso pubblico;

Visto il ricorso con i relativi allegati, nonché la successiva memoria del ricorrente;

Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria illustrativa dell'Amministrazione comunale intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2014 il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I – Il ricorrente Ordine professionale insorge per impugnare i seguenti atti concorsuali: 1)la determinazione dirigenziale del Comune di Larino – Servizio affari generali datata 20.8.2013 n. 942 r.g. e n. 275 r.s., nella parte in cui approva l'allegato avviso pubblico di selezione per il conferimento, ai sensi dell'art. 110 comma primo D.Lgs. n. 267/2000, dell'incarico di responsabile del Servizio urbanistica e ambiente del Comune, pubblicato sul sito internet comunale dal 20.8.2013 al 4.9.2013; 2)l'avviso di pubblica selezione per la stipula di un contratto a t. d. per un posto di istruttore direttivo tecnico Cat. D1, pubblicato sul sito internet del Comune dal 20.8.2013 al 4.9.2013; 3)la determinazione dirigenziale del Servizio affari generali datata 26.9.2013 n. 1007 r.g. e 303 r.s., con la quale è stato ammesso alla selezione l'arch. Paolo Mancinelli; 4)ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e conseguente, compresa la delibera di G.C. n. 284 del 5.10.2000 e s.m.i., nella parte in cui prevede una figura apicale del Servizio urbanistica e ambiente con profilo professionale di architetto. Il ricorrente Ordine chiede, altresì, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto per il conferimento dell'incarico di cui all'impugnato avviso pubblico. Deduce i seguenti motivi: 1)giurisdizione del giudice amministrativo in materia di concorsi pubblici; 2)interesse ad agire e legittimazione attiva in relazione alla posizione esponenziale e alla tutela degli

interessi della categoria professionale degli ingegneri; 3)violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 e s.m.i., violazione degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 5.6.2001 n. 328, eccesso di potere per difetto del presupposto, arbitrarietà, irragionevolezza, ingiustizia manifesta.

Con successiva memoria, il ricorrente Ordine ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.

Si costituisce l'Amministrazione comunale intimata, deducendo – anche con una successiva memoria illustrativa – la tardività dell'impugnazione della delibera n. 284/2000, nonché l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione.

All'udienza del 10 aprile 2014, la causa viene introitata per la decisione.

II – Il ricorso è ammissibile e fondato.

III – Trattandosi di procedura concorsuale per l'assunzione di un dipendente della pubblica Amministrazione, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

IV – Non vi è dubbio che l'Ordine degli ingegneri abbia legittimazione e interesse a impugnare atti che precludano l'accesso a carriere pubbliche di professionisti iscritti all'albo tenuto dall'Ordine medesimo. Gli Ordini professionali, invero, hanno legittimazione a difendere in sede giurisdizionale gli interessi della categoria di soggetti di cui abbiano la rappresentanza istituzionale, qualora si tratti della

violazione di norme poste a tutela della professione stessa, o si tratti comunque di conseguire determinati vantaggi - sia pure di carattere strumentale - giuridicamente riferibili all'intera categoria (cfr.: Cons. Stato IV, 30.9.2013 n. 4854).

V – Con riguardo all'eccezione tardività dell'impugnazione della delibera di G.C. n.

284/2000, va rilevato che si tratta dell'atto giuntale di approvazione del regolamento degli uffici e dei servizi comunali, che pone alla direzione dell'Ufficio "Urbanistica e ambiente", un funzionario di categoria D, con qualifica di architetto, comprendendo nella struttura un geometra di categoria C e un istruttore amministrativo di categoria C ed escludendo la figura dell'ingegnere. Si tratta, dunque, di una disposizione regolamentare talché, in conformità a un autorevole orientamento di giurisprudenza, si ritiene che il giudice amministrativo possa sindacarla quale atto di normazione secondaria (anche se non impugnata o se impugnata tardivamente), al fine di stabilire se essa abbia attitudine, in generale, a innovare l'ordinamento e, in concreto, a fornire la regola di giudizio per risolvere la questione controversa, con conseguente possibilità di giungere alla disapplicazione della disposizione regolamentare che si ponga in contrasto con la legge, qualora incida su una posizione soggettiva riconducibile alla norma di legge (cfr.: Cons. Stato V, 24.3.2014 n. 1430; idem IV, 21.1.2013 n. 332; T.a.r. Lazio Latina I, 12.6.2013 n. 542; T.a.r. Calabria Catanzaro II, 22.11.2012 n. 1148). Invero, il giudice amministrativo, in ossequio al principio di gerarchia delle

fonti normative, ha il potere di disapplicare un regolamento non conforme a legge, valutando direttamente il contrasto tra il provvedimento e la legge, di guisa che può annullare il provvedimento conseguente, a prescindere dall'impugnazione congiunta del presupposto regolamento. E', dunque, consentito in questa sede un sindacato di legittimità degli atti impugnati, previa disapplicazione del presupposto regolamento – non impugnato o tardivamente impugnato – se in contrasto con la legge.

VI – In considerazione di tale orientamento, si può affermare che i motivi del ricorso sono fondati e meritano accoglimento, nella parte in cui censurano l'illegittima e incongrua esclusione dalle procedure concorsuali della figura dell'ingegnere.

VII - La vigente normativa in materia di professioni tecniche non consente di discriminare la professione dell'ingegnere da quella dell'architetto, nel senso di precludere al primo l'accesso a carriere pubbliche consentite al secondo, allorché le competenze richieste siano quelle che formano oggetto della professione di ingegnere. Si consideri, a tal riguardo, la normativa di cui agli artt. 51 e 52 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, recante il regolamento per le professioni di ingegnere e architetto, nonché quella degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti delle professioni tecniche e dei relativi ordinamenti.

Beninteso, si deve ritenere tuttora persistente la ripartizione di competenze professionali tra ingegneri e architetti, quale sancita dagli artt. 51 e 52 del R.D. n. 2537/1925. Non può condurre, infatti, a

differenti conclusioni l'equiparazione della laurea di architetto a quella di ingegnere civile, introdotta dal D.Lgs. 27.1.1992 n. 129, che vale non ai fini dell'attribuzione delle competenze tecniche alle due professioni, ma piuttosto ai fini della libera circolazione nell'ambito comunitario e dell'inerente mutuo riconoscimento di titoli da parte degli ordinamenti degli Stati membri (cfr.: Cons. Stato IV, 21.4.2009 n. 2434). E' persino ammissibile la riserva di una speciale sfera di competenza in capo all'una o all'altra categoria: ad esempio, sono di competenza esclusiva dell'ingegnere il progetto, la condotta e la stima per estrarre e utilizzare materiali da costruzione (art. 51 R.D. n. 2537/25); sono invece di competenza dell'architetto le opere di edilizia civile che presentino rilevante carattere artistico, il restauro e il ripristino di edifici storici, le antichità, le belle arti, anche se la parte tecnica di essi può essere curata dall'ingegnere (art. 52 R.D. n. 2537/25).

Nondimeno, la pianificazione urbanistica e l'ingegneria civile e ambientale – a tenore degli artt. 45 e 46 del D.P.R. n. 328/2001 – rientrano appieno nelle attività professionali dell'ingegnere, come in quella dell'architetto, di guisa che non vi è ragione di escludere gli ingegneri dall'accesso alla postazione di funzionario direttivo alla direzione dell'Ufficio comunale "Urbanistica e ambiente". L'ingiustificata riserva operata dal Comune a favore della categoria degli architetti appare arbitraria, tenuto conto che – ai fini dello svolgimento delle funzioni per le quali è stata indetta la selezione pubblica – le due categorie professionali interessate hanno

competenze sostanzialmente equiparabili.

VIII – Pertanto, la disposizione regolamentare di cui alla delibera di G.C. n. 284/2000 può essere disapplicata, anche perché appare superata dalla delibera di G.C. 20.8.2013 n. 105, avente a oggetto <<conferimento di incarichi a contratto di diritto pubblico a tempo determinato e pieno (36 ore settimanali) per la copertura di responsabile del Servizio urbanistica e ambiente (più attività post-sisma) e responsabile del Servizio lavori pubblici – programmazione. Atto di indirizzo>>, con la quale si fa espresso invito alla tecnostruttura incaricata delle procedure concorsuali di valutare, ai fini dell'accesso ai due concorsi, l'equipollenza delle lauree di ingegneria e architettura.

IX – In conclusione, i provvedimenti impugnati devono essere annullati e/o disapplicati, **nella parte in cui non consentono l'accesso al concorso pubblico comunale dei laureati in ingegneria.**

X – Non è esaminabile la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto per il conferimento dell'incarico di cui all'impugnato avviso pubblico, **atteso che non vi è prova in atti che il detto contratto sia mai stato sottoscritto.**

XI – **Il ricorso è accolto, nei termini di cui alla motivazione.** Le spese del giudizio sono compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati, previa disapplicazione del regolamento di cui alla delibera di G.C. n. 284/2000, nella parte in

cui non consente l'accesso dei laureati in ingegneria alla qualifica direttiva di Capo Servizio di urbanistica e ambiente.

Compensa le spese del giudizio.

Ordina all'Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.

Così deciso in Campobasso, presso la sede del T.A.R., nella Camera di Consiglio del 10 aprile 2014, dal Collegio così composto:

Antonio Onorato, Presidente

Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore

Luca Monteferrante, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)